

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Dioikitiko Protodikeio Serron (Grecia) il 5 marzo 2012 — Ioannis Christodoulou, Nikolaos Christodoulou, Afoi N. Christodoulou AE/Elliniko Dimosio**

(Causa C-116/12)

(2012/C 138/11)

*Lingua processuale: il greco*

**Giudice del rinvio**

Dioikitiko Protodikeio Serron

**Parti**

*Ricorrenti:* Ioannis Christodoulou, Nikolaos Christodoulou, Afoi N. Christodoulou AE

*Convenuto:* Elliniko Dimosio

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se il valore in dogana di merci importate sia determinato ai sensi degli articoli 29 e 32 del regolamento (CEE) n. 2913/1992 anche nell'ipotesi in cui il contratto riguardi una lavorazione o trasformazione di materiali (materiali esportati nel paese di lavorazione senza essere assoggettati al regime doganale di perfezionamento passivo) che non abbia il livello previsto all'articolo 24 del medesimo regolamento o sia comunque insufficiente per conferire alle merci che ne risultano l'origine del paese in cui è stata effettuata.
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se la soluzione sia diversa nell'ipotesi in cui, sulla base di fatture e altri documenti ritenuti inesatti, l'importazione sembri essere avvenuta nell'ambito di un contratto di vendita, ma sia dimostrato che il contratto prevedeva la lavorazione non sostanziale di materiali originari del paese importatore a un prezzo che è possibile determinare, e che il valore in dogana dichiarato non corrisponde all'effettivo ammontare pagato o da pagare.
- 3) In caso di risposta negativa alla seconda questione, se la soluzione sia diversa nell'ipotesi in cui sia dimostrata altresì una pratica che configura abuso delle disposizioni comunitarie, dalla quale l'interessato intende trarre vantaggio.
- 4) Qualora si ritenga che gli articoli 29 e 32 del regolamento (CEE) n. 2913/1992 possano essere applicati in una situazione come quella di cui alla seconda questione, nonché quando ricorrono le circostanze oggettive e l'elemento soggettivo della terza questione, quale sia il valore dell'elemento (nel caso di specie, lo zucchero) incorporato nel prodotto importato e messo gratuitamente a disposizione dall'importatore, quando detto elemento, che non poteva essere assoggettato al regime di perfezionamento passivo ai sensi del-

l'articolo 146, paragrafo 1, del medesimo regolamento, non sia prodotto dall'importatore, bensì acquistato dallo stesso al prezzo di esportazione (inferiore rispetto al prezzo praticato sul mercato interno, dal momento che il prodotto è soggetto al regime delle restituzioni).

**Impugnazione proposta il 9 marzo 2012 dalla Stichting Woonpunt e a. avverso l'ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 16 dicembre 2011 nella causa T-203/10, Stichting Woonpunt e a./Commissione**

(Causa C-132/12 P)

(2012/C 138/12)

*Lingua processuale: l'olandese*

**Parti**

*Ricorrenti:* Stichting Woonpunt, Stichting Havensteder, in precedenza Stichting Com.wonen, Woningstichting Haag Wonen, Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl (rappresentanti: avv.ti P. Glazener e E. Henny e prof. L. Hancher)

*Altra parte nel procedimento:* Commissione europea

**Conclusioni delle ricorrenti**

- annullare integralmente o parzialmente l'ordinanza [del Tribunale (Settima Sezione) del 16 dicembre 2011 nella causa T-203/10] conformemente ai motivi dedotti nella presente impugnazione;
- rinviare la causa al Tribunale perché si pronunci nuovamente, conformemente al giudizio della Corte;
- condannare la Commissione alle spese del presente procedimento nonché alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale.

**Motivi e principali argomenti**

- 1) Ai sensi del primo motivo, il Tribunale ha violato il diritto dell'Unione, ha valutato erroneamente i fatti rilevanti e non ha adeguatamente motivato la decisione, qualificando semplicemente le ricorrenti come beneficiarie potenziali delle misure di aiuto approvate dalla Commissione. Il Tribunale omette di considerare che le ricorrenti, prima della decisione<sup>(1)</sup> [C(2009) 9963 def.] beneficiavano di misure di aiuto esistenti, che hanno dovuto essere modificate per effetto della decisione. Le ricorrenti non sono dunque semplicemente beneficiarie potenziali delle misure di aiuto modificate, ma anche beneficiarie effettive delle misure di aiuto esistenti. In quest'ultima qualità esse sono pertanto colpite individualmente dalla decisione impugnata.